

TRIBUNALE DI TORINO  
SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI RIGETTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

**Proc. n. 25091 / 2021 V.G.**

Il Giudice,

letto il piano del consumatore proposto da \_\_\_\_\_ che prevede –  
a fronte della conservazione della proprietà dell’immobile sito \_\_\_\_\_ destinato ad abitazione  
familiare dei coniugi ricorrenti e per il quale è stato acceso nell’anno 2004 mutuo ipotecario per  
l’importo di euro 150.000,00, mutuo risolto da Intesa San Paolo spa in data 29.9.2020 a fronte  
dell’esposizione debitoria di € 166.192,94- il pagamento del 37,90% di tale debito, il 100% delle  
spese prededucibili e nessun pagamento a favore dei restanti creditori;  
dato atto che il piano propone la predetta parziale soddisfazione dei creditori (per un passivo  
complessivo di € 191.656,52, di cui € 25.443,22 facenti capo solo a \_\_\_\_\_ ed €  
166.192,94 in via solidale tra i ricorrenti) mediante l’apporto di finanza esterna per € 7.087,66  
indicata come messa a disposizione da un familiare e 105 rate mensili da 600,00 euro (a fronte di  
entrate documentate per € 19.000,00 nel 2019 di \_\_\_\_\_ e spese familiari indicate in €  
1.057,00 mensili);

rilevato che l’art. 8, co 1 *ter* della legge n. 3/2012 prevede che *“la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possano prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*;

rilevato che il piano presentato non rispetta le condizioni previste dalla richiamata normativa in quanto – al di là dell’applicabilità della stessa in caso di risoluzione del mutuo – non prevede l’integrale pagamento del mutuo, come da piano di ammortamento, ma ne prevede la falcidia al 62,10%;

ritenuto pertanto che il piano proposto si ponga in violazione dell’art. 2740 c.c., oltre che della già citata norma;

P.Q.M.

**rigetta** il ricorso proposto da

Torino, 5/11/2021

Il Giudice,  
(dr.ssa Manuela Massino)

